

CEDAM

RIVISTA DI
DIRITTO PROCESSUALE

FONDATA NEL 1924 DA
G. CHIOVENDA, F. CARNELUTTI e P. CALAMANDREI

GIÀ DIRETTA DA
E.T. LIEBMAN, G. TARZIA e E.F. RICCI

DIRETTORI

C. PUNZI e B. CAVALLONE

COMITATO DI DIREZIONE

M. ACONE - G. BONGIORNO

V. COLESANTI - L.P. COMOGLIO

C. CONSOLO - G. COSTANTINO

C. FERRI - R.E. KOSTORIS

S. LA CHINA - S. MENCHINI

G. MONTELEONE - R. ORIANI

A. SALETTI - B. SASSANI

F. TOMMASEO - N. TROCKER

R. VACCARELLA

Novembre-Dicembre
2017

edicolaprofessionale.com/RDP



Wolters Kluwer

COMITATO EDITORIALE E DI REDAZIONE

ROMA

REDATTORE CAPO: G. RUFFINI

G. BALENA - G. BASILICO - V. BERTOLDI - S. BOCCAGNA
M. BOVE - A. BRIGUGLIO - F. CALLARI - R. CAPONI - B. CAPPONI
A. CARRATA - C. CECHELLA - F. CORDOPATRI - C. CORRADO
A. D'ALESSIO - D. DALFINO - F. DESANTIS - R. DONZELLI - B. GAMBINERI
G. GIOIA - M. GRADI - L. IANNICELLI - R. LOMBARDI - R. MACCARRONE
R. MARENGO - R. MARTINO - G. MICCOLIS - G. NICOTINA - E. ODORISIO
G. OLIVIERI - I. PAGNI - A. PANZAROLA - L. PICCININNI - E. PICOZZA
R. POLI - G. RAITI - N. RASCIO - S. RECCHIONI - E. RUGGERI - P. SANDULLI
F. SANTANGELI - A. SCALA - G. SCARSELLI - N. SOTGIU - R. TISCINI
G. TRISORIO LIUZZI - S. ZIINO

SEGRETERIA DI REDAZIONE: F. CAPRI - A. NERI - A. PERIN - C. RIZZA

INDIRIZZO REDAZIONE: Viale Bruno Buozzi, 99 - 00197 Roma
E-MAIL: cpunzi@studioprofpunzi.it

MILANO

REDATTORE CAPO: E. MERLIN

G. BATTAGLIA - M. BINA - G. CANALE - A. CASTAGNOLA - C. CAVALLINI
D. D'ADAMO - M. DANIELE - F. DANOVI - M. DE CRISTOFARO - L. DITTRICH
F. FERRARI - G. FINOCCHIARO - A. FRASSINETTI - M. F. GHIRGA - M. GIORGETTI
A. GIUSSANI - M. GOZZI - G. GUARNIERI - A. HENKE - F. MARELLI - M. MARINELLI
E. MARINUCCI - R. MARUFFI - M. MONTANARI - R. MUNHOZ DE MELLO
M. NEGRI - N. NISIVOCCIA - P. P. PAULESU - T. PEZZANI
A. A. ROMANO - L. SALVANESCHI - T. F. SALVIONI - C. SPACCAPELO
A. TEDOLDI - M. C. VANZ - M. VANZETTI - D. VIGONI - A. VILLA
S. VILLATA - S. VINCRE - E. VULLO - E. ZANETTI

SEGRETERIA DI REDAZIONE: M. BINA - F. FERRARIS - R. MUNHOZ DE MELLO - M. ZULBERTI

INDIRIZZO REDAZIONE: Viale Bianca Maria, 15 - 20122 Milano
E-MAIL: bcavallone@libero.it
rivdirproc@libero.it

Editore: Wolters Kluwer Italia Srl
Via dei Missaglia, n. 97 - 20142 Milano (MI)

Registrazione presso il Tribunale di Milano al n. 728 del 4dicembre 2008
(ex registrazione presso il Tribunale di Padova al n. 120, del 16agosto 1965)
Direttore responsabile - Giulietta Lemmi

Fotocomposizione: Sinergie Grafiche Srl - Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Stampa GECA s.r.l. - Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA - Stampato in Italia - Printed in Italy

INDICE DEL FASCICOLO

Anno LXXII (Seconda Serie) – N. 6 – Novembre-Dicembre 2017

ARTICOLI

Vittorio Colesanti, <i>Note in tema di crisi e «rinascenza» della motivazione</i>	1399
Giorgio Costantino, <i>Tutela dei diritti e regole del processo</i>	1418
Giovanni Raiti, <i>Il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.: l'omesso esame di un fatto «oggetto di discussione fra le parti»</i>	1440
Michele Fornaciari, <i>L'abuso dell'abuso del processo</i>	1456
Valerio Aiuti, <i>Inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda</i>	1475
Roberto Vincenzi, <i>Sul principio di non contestazione nel processo amministrativo</i>	1492

STORIA E CULTURA DEL PROCESSO

Mario Pisani, <i>Una fragile difesa di un divieto ultracentenario</i>	1517
Bruno Cavallone, <i>Povero diavolo</i>	1526

DIBATTITI

Natalino Irti, <i>Sulla relazione logica di con-formità (precedente e susseguente)</i>	1539
Massimo De Felice, <i>Su probabilità, «precedente» e calcolabilità giuridica</i>	1546
Claudio Consolo, <i>Il caso della soccombenza sulla giurisdizione fra struttura intima oggettuale del processo e dibattito odierno sulle tentazioni babeliche delle Corti</i>	1562
Ezio Maria Barbieri, <i>L'interesse a ricorrere è ancora una condizione del ricorso giurisdizionale amministrativo?</i>	1580

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

Opere segnalate: <i>Giordano Ferri</i> (C. Punzi); <i>Giordano Ferri, Alberto Tedoldi</i> (a cura di) (C. Spaccapelo); <i>Carlo Fiorio, Rossella Fonti, Mariangela Montagna</i> (a cura di) (A. Bollani); <i>Andrea Graziosi</i> (a cura di) (F. Danovi); <i>Maurizio Lupoi</i> (C. Punzi); <i>Enzo Vullo</i> (G. Guarnieri)	1594
--	------

NOTE ALLE SENTENZE

Roberto Munhoz de Mello, <i>Assegnazione forzata di crediti e fallimento del debitore esecutato</i>	1605
Matteo Gozzi, <i>Il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata: un auspicato revirement della Cassazione</i>	1623
Giorgio Tombolini, <i>Sulla decorrenza del termine breve dalla data di proposizione della prima impugnazione inammissibile/improcedibile</i>	1635

SENTENZE

<i>Fallimento</i> , ordinanza di assegnazione emessa prima della dichiarazione di fallimento in favore del creditore pignorante di credito dell'esecutato poi fallito, pagamento eseguito dal terzo debitore assegnato in favore del creditore assegnatario successivamente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia rispetto al fallimento <i>ex art. 44 l.f.</i> , sussistenza: Corte di Cassazione, sez. VI civ., ordinanza 22 gennaio 2016, n. 1227; Corte di Cassazione, sez. VI civ., ordinanza 17 dicembre 2015, n. 25421	1602
<i>Fallimento</i> , inefficacia <i>ex art. 44 l.f.</i> del pagamento eseguito dal terzo debitore del fallito in virtù di assegnazione forzata pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, obbligo del creditore pignorante assegnatario di restituire la somma ricevuta alla procedura, sussistenza: Corte di Cassazione, sez. VI civ., ordinanza 17 dicembre 2015, n. 25421	1603
<i>Ricorso per cassazione</i> , mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, presenza della relata negli atti del processo, improcedibilità del ricorso, insussistenza: Corte di Cassazione, sez. un. civ., 2 maggio 2017, n. 10648	1619
<i>Impugnazioni civili</i> , riproposizione, <i>ex artt. 358 e 387 c.p.c.</i> , dell'impugnazione dopo la proposizione di una prima impugnazione inammissibile o improcedibile, decorrenza del termine breve per la proposizione della nuova impugnazione dalla notifica della prima impugnazione, sussistenza: Corte di Cassazione, sez. un. civ., 13 giugno 2016, n. 12084	1631

PANORAMI

Niccolò Nisivoccia, <i>Osservatorio sulla Corte costituzionale (processo civile: 1° settembre – 31 ottobre 2017)</i>	1644
Monica Lolli, <i>Osservatorio sulla Cassazione Civile</i>	1645

CORTE DI CASSAZIONE, sez. un. civ., sentenza 13 giugno 2016,
n. 12084

Pres. Rordorf – Rel. D'Ascola

Comune di Scandolara Ravara c. Fallimento Italservizi s.r.l.

La notifica di un primo atto di appello (o di ricorso per cassazione) dimostra conoscenza legale della sentenza da parte dello stesso impugnante, sicché l'eventuale ripetizione dell'atto, ammessa nei limiti ex artt. 358 e 387 c.p.c., deve essere tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione.

(*Omissis*). – L'ordinanza n. 9782/15 ha osservato che «pressoché tutta la dottrina» critica il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «la notificazione dell'impugnazione inammissibile o improcedibile è equipollente alla notificazione della sentenza e la conseguenza, cui esso conduce, di fare decorrere il termine breve per l'impugnazione anche se la sentenza non sia stata notificata».

4.1) Il Collegio rimettente ha menzionato queste argomentazioni: a) ai fini del decorso dei termini di impugnazione, la notificazione della sentenza non avrebbe equipollenti; b) la conoscenza effettiva della sentenza che la parte ottenga in un modo che non sia quello della notificazione o della pubblicazione dovrebbe rimanere irrilevante; c) la recente riduzione da un anno a sei mesi del c.d. termine lungo (di decadenza) per proporre le impugnazioni avrebbe fatto venir meno il «temuto pregiudizio per la celerità dei procedimenti», derivante dal negare la decorrenza del termine per impugnare coincidente con la notifica della prima impugnazione.

4.2) Le Sezioni Unite, pur consapevoli delle voci dissenzienti, intendono confermare e precisare l'orientamento tradizionale.

La dottrina ha da almeno sessant'anni criticato la tesi secondo cui la notificazione dell'impugnazione equivale, per il notificante, alla notificazione della sentenza eseguita ex art. 285 c.p.c.

è stato fatto notare che la mera conoscenza legale della sentenza impugnata, implicita nel proporre il gravame, in altri casi non viene considerata dalla Corte quale fonte dell'obbligo di impugnare entro il termine breve, poiché questo obbligo è riconnesso dall'art. 285 c.p.c., soltanto alla specifica notificazione della sentenza fatta al procuratore dell'altra parte. Il decorso del termine non scatta, basti questo esempio, anche nel caso in cui la parte vincitrice curi la notificazione della stessa sentenza, così dimostrando di conoscerla, ma soltanto ai fini di porla in esecuzione nei confronti della parte soccombente, in tal caso personalmente destinataria dell'atto notificato.

In sostanza, si rileva autorevolmente, «non esiste rapporto alcuno tra conoscenza della sentenza e messa in moto dei termini brevi per impugnarla».

4.3) Altro argomento che la giurisprudenza tradizionale ha utilizzato è quello desumibile dall'art. 326 c.c., comma 3°, a tenore del quale:

«Nel caso previsto nell'art. 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti».

L'orientamento dominante riconnette portata di principio «generale» a questa norma (cfr., tra le tante, Cass. 7 settembre 1993 n. 9393).

La dottrina contesta tale assunto, perché la disposizione avrebbe ambito limitato al processo con pluralità di parti in causa scindibile, al solo fine di garantire l'unità del procedimento nelle fasi di impugnazione.

4.4) Anche l'argomentazione sistematica desunta dall'art. 333 c.p.c., è disconosciuta dalla dottrina.

Questa norma impone alle parti che hanno ricevuto notificazione a norma degli articoli precedenti di proporre subito le loro impugnazioni incidentali.

La giurisprudenza ha rilevato che tale prescrizione riguarda anche le impugnazioni principali inammissibili (artt. 358 e 387 c.p.c.), che, se non fossero soggette alla regola elaborata dall'orientamento prevalente, potrebbero essere sostituite da nuovi gravami proposti nel termine lungo, mentre gli appellati (o gli intimati) resterebbero soggetti al termine breve.

In dottrina si nega che una simile evenienza si verifichi in ogni caso ed anzi si evidenzia che nel caso di impugnazione per errore nella scelta del mezzo, l'appellato (o l'intimato) non ha onere di impugnare in via incidentale. E si aggiunge che nel caso in cui la prima impugnazione sia proposta in prossimità della scadenza del termine lungo, la parte appellata godrebbe di maggior termine rispetto a quello rimasto all'appellante per riproporre il gravame.

5) L'analisi dottrinale non è convincente, soprattutto se riguardata in relazione al valore intrinseco della stabilità della giurisprudenza in materia processuale.

Sono stati prima ricordati i cardini dell'orientamento tradizionale.

Si può aggiungere che l'assunto di fondo, legato alla conoscenza legale della sentenza, è stato corroborato sottolineando il principio della c.d. efficacia bilaterale della notifica della sentenza *ex art. 285 c.p.c.*, in forza del quale il termine per impugnare decorre tanto per il notificato che per il notificante, il quale deve assoggettarsi all'effetto acceleratorio che ha voluto imporre alla controparte.

Parimenti, si dice, accade per chi notifica l'impugnazione.

5.1) è da questo effetto acceleratorio che occorre muovere per cogliere l'elemento unificante che giustifica la tesi dominante.

è stato detto oltre trent'anni or sono che la soggezione del notificante al termine breve di gravame non deriva essenzialmente da nessuno degli elementi che abitualmente vengono esaminati: la conoscenza della sentenza da parte del notificante, l'efficacia bilaterale della notificazione, il principio di unitarietà del processo nelle fasi di gravame.

Nessuno di essi sarebbe determinante: la ratio riposerebbe sulla esigenza di far formare il giudicato contemporaneamente per tutte le parti, evitando ingovernabili incoerenze temporali. è opinione della Corte che si possa fare, su questa linea, un'ulteriore riflessione.

La ratio della disposizione in esame è, scendendo ancor più a fondo, nel voler stimolare l'esercizio del potere di impugnazione al fine di accelerare la formazione del giudicato. Ora, come risulta dalla prima indagine ricostruttiva sulla «consumazione» del potere di impugnazione, il fondamento del meccanismo di cui agli artt. 358 e 387 c.p.c., sulla non riproponibilità delle impugnazioni dichiarate inammissibili, fa leva sull'esigenza di agevolare la certezza dei rapporti giuridici che scaturisce dalla fine del processo.

In un'ottica più strettamente processualistica è stato sottolineato il *favor* per il consolidamento della decisione giudiziale e l'obiettivo di limitare nel tempo l'instabilità di un provvedimento emesso dall'autorità giurisdizionale e non ancora coperto dal giudicato.

Se questa è l'ottica in cui si muovono gli istituti di riferimento, è agevole comprendere come sia l'impulso acceleratorio, impresso al processo con la proposizione del gravame, il

fattore che giustifica la decorrenza del termine breve per impugnare in capo a chi propone l'impugnazione.

Questo atto innesca una dinamica processuale che fa trascendere il processo in un'orbita impugnatoria, dalla quale non può regredire per rientrare in una fase di stasi meditativa. A ben vedere, già la posizione di chi notifica la sentenza *ex art. 285 c.p.c.*, ha una dimensione dinamica. Ancor maggiore lo è quella di chi non solo conosce la sentenza (che deposita in cancelleria nel costituirsi dopo la notifica del gravame), ma la impugna.

5.2) La dottrina considera incoerente con la tesi dominante il negare il decorso del termine in capo a chi notifica la sentenza a fini esecutivi e si domanda se non vi sia anche in tal caso piena conoscenza della sentenza. Ritiene così di individuare un punto debole della giurisprudenza criticata.

Il rilievo non coglie nel segno, perché non mette in conto che a qualificare la notifica dell'impugnazione è proprio la dimensione impugnatoria di questo atto, che lo rende ben diverso dalla notificazione della sentenza unita al precetto, di cui è un qualcosa in più e non in meno (per un'analogia sottolineatura cfr. in motivazione Cass. n. 1155/2013).

Secondo le Sezioni Unite ciò che rileva non è solo il pur indispensabile presupposto della conoscenza della sentenza (comune all'ipotesi di cui all'art. 285 c.p.c., e al suo effetto bilaterale), ma è soprattutto la volontà di accelerare la fine del processo, scandendo il passaggio irretrattabile alla fase dell'impugnazione, con la conseguenza che la ripetizione dell'atto, ammessa nei limiti di cui all'art. 358 c.p.c., non può che essere temporalmente limitata entro il termine breve.

5.3) La dottrina vorrebbe precludere in queste ipotesi un'applicazione, che dice analogica, dell'art. 326 c.p.c.

In realtà, se ci si muove nell'ottica che viene qui enunciata, trova conferma l'approfondimento giurisprudenziale più recente (Cass. 21718/2012; 10053/09, 14267/07), secondo il quale «l'operazione ermeneutica è semmai un'interpretazione meramente estensiva, che, com'è noto, è ammissibile pur in presenza di norme eccezionali», da riconnettere a quella situazione di *«notum facere»* realizzata dalla notificazione della sentenza, cui allude dell'art. 326, comma 1°, c.p.c.».

Ciò perché, come dianzi si è già esposto, la conoscenza della sentenza entra nel processo in quanto essa stessa è sottoposta a critica mediante un'impugnazione, la quale implica la conoscenza e la volontà di procedere oltre.

A questo proposito va respinto il rilievo secondo cui ai fini della decorrenza dei termini la concomitanza di effetti tra notificazione della sentenza e notificazione dell'impugnazione sarebbe preclusa dalla circostanza che la prima mira a consolidare la sentenza e la seconda a caducarla.

Entrambi gli atti pongono capo, per il fine che ci occupa, allo stesso obiettivo, la stabilizzazione della decisione mediante l'accelerazione della scelta processuale successiva, tanto che sia percorsa quanto che sia omessa l'impugnazione possibile.

5.4) Il discorso introdotto dalle sentenze più recenti va completato e reso ancor più stringente includendo nella stessa costruzione il ruolo del secondo comma del già menzionato art. 326, comma 2°, c.p.c.

Questo articolo è testualmente rivelatore dell'onere dell'impugnante di esercitare la sua facoltà di attacco entro il termine breve decorrente dal momento in cui lo esercita per la prima volta.

La dottrina ha tentato più volte di marginalizzarne la portata (affermata, tra le tante, da Cass. 14254/04), limitandola al caso cui è espressamente riferito, quello delle cause scindibili.

L'osservazione è debole, perché si può agevolmente osservare che l'enunciazione dell'onere è stata espressa solo in quella sede, in quanto solo lì era necessario esplicitarla: la scindibilità delle cause poteva altrimenti far credere che l'impugnante potesse riservarsi, dopo la prima impugnazione, una valutazione sul da farsi per le altre posizioni, godendo pensosamente del termine lungo, pur dovendo il giudice procedere *ex art.* 332.

La dottrina ha operato un tentativo più sofisticato, legato al progetto del codice di rito e all'origine storica della disposizione.

Essa non sarebbe stata pensata per imporre un vincolo temporale limitativo all'impugnante, ma per favorirlo, consentendogli almeno di godere del termine breve.

Diversamente sarebbe stato possibile ipotizzare che per il meccanismo dell'acquiescenza, una volta notificata un'impugnazione, potesse scattare anzitempo l'effetto preclusivo dell'impugnazione nei confronti delle altre parti del processo scindibile.

Anche questa argomentazione non ostacola l'interpretazione accolta in questa sede.

La norma varata va letta secondo un nesso coerenziatore e questo nesso si coglie bene se si legge la volontà del legislatore di favorire la formazione del giudicato con strumenti idonei (artt. 285, 325 c.p.c., e art. 326, comma 1°, c.p.c.); unificare le impugnazioni (art. 332 c.p.c.); limitare la loro proliferazione (artt. 358 e 387 c.p.c.); ancorare il termine per le impugnazioni successive a un dato normativo, segnato nell'art. 326, comma 2°.

Una volta che questa norma è entrata nel codice senza parenti limitativi, non può che inserirsi nel filo ermeneutico che le dà respiro: essa è confermativa, lì dove era necessaria, di un necessario senso acceleratorio che è impresso alla causa dalla proposizione di un'impugnazione. Vale quindi come utile e convergente riferimento interpretativo.

5.5) Anche il principio di parità delle armi, ora da intendere nell'accezione costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., contribuisce a rafforzare la tesi sostenuta.

Il riferimento è al già citato art. 333 c.p.c., e alle sperequazioni che si creerebbero in danno degli appellati, costretti a reagire sollecitamente alla prima impugnazione e poi esposti ai ripensamenti e alle riproposizioni dei gravami nel termine lungo.

La dottrina giustifica la propria tesi osservando che il problema non si porrebbe nel caso di mezzo di impugnazione sbagliato o di concorso di impugnazioni, ipotesi che non impongono impugnazioni incidentali nel medesimo processo.

Essa è però costretta ad ammettere che il problema sorge nel caso di impugnazione inammissibile per motivi di carattere formale, rispetto alla quale si configura l'onere di reagire immediatamente in via incidentale. (*Omissis*).

6) I principi del giusto processo trovano corrispondenza nell'interpretazione accolta.

Lo si è appena osservato quanto alle condizioni di parità; vale altrettanto quanto alla ragionevole durata.

La giurisprudenza più recente, citata *sub* 5.3, ha sottolineato come la tesi tradizionale sia portatrice di un'opportuna tensione verso la ragionevole durata del processo.

Si deve aggiungere che anche il principio della certezza del diritto compone i canoni del giusto processo regolato dalla legge.

Soprattutto la legge processuale deve essere interpretata con rassicurante costanza, senza scarti innovativi che non siano giustificati da mutamenti del quadro normativo o da evidenze risolutive.

Le Sezioni Unite hanno enunciato chiaramente questo orientamento quando hanno osservato (Cass. SU 13620/12) che sebbene non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello «*stare decisis*», essa costituisce tuttavia una «tendenza immanente nell'ordinamento, stando alla quale non è consentito discostarsi da un'interpre-

tazione del giudice di legittimità» senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative. (*Omissis*).

Sulla decorrenza del termine breve dalla data di proposizione della prima impugnazione inammissibile/improcedibile

1. – La sentenza che si annota risolve la questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Prima Sezione Civile con ordinanza 13 maggio 2015, n. 9782, relativa al termine entro il quale deve essere riproposta l'impugnazione inammissibile/improcedibile che non sia stata ancora dichiarata tale⁽¹⁾. Invero, le Sezioni Unite avallano la tesi secondo cui, a seguito di una prima impugnazione viziata, in assenza della previa notificazione della sentenza *ex* artt. 285 e 170 c.p.c., la seconda deve essere comunque riproposta entro il termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima. La decisione non risponde quindi alle sollecitazioni dell'ordinanza di rimessione ma ne approfitta per precisare che la soluzione poggia le sue basi (non tanto sul tradizionale argomento della conoscenza legale della sentenza dell'impugnante ma) sull'impulso acceleratorio impresso alla lite con la proposizione del gravame, che, secondo la Cassazione, farebbe «trascendere il processo in un'orbita impugnatoria, dalla quale non può regredire per rientrare in una fase di stasi meditativa».

2. – La pronuncia si inserisce nel solco dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario che equipara, ai fini della decorrenza del termine breve, la notifica della sentenza nelle forme prescritte dal codice di rito alla notificazione del gravame inammissibile/improcedibile, sul presupposto che quest'ultima dimostrerebbe la conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante⁽²⁾. Le Sezioni Unite, nondimeno, compiono un

⁽¹⁾ La sentenza è già stata segnalata da A. Buonafede, *Osservatorio sulla Cassazione civile*, in questa *Rivista* 2016, § 10, 1384 – 1386; per il provvedimento di remissione, v. A. Mastantuono, *Osservatorio sulla Cassazione civile*, in questa *Rivista* 2015, § 6, 1336 s.

⁽²⁾ In tal senso v. Cass., sez. un., 20 maggio 1982, n. 3111, in *Foro it.* 1982, I, 2210 e l'indirizzo che ne è seguito: conf., *ex plurimis*, Cass. 20 giugno 1985, n. 3713, in *Giust. civ. Mass.* 1985, fasc. 6; Cass. 7 settembre 1993, n. 9393, in *Foro it.* 1994, I, 438, con nota di G. Impagnatiello, *Proposizione di impugnazione inammissibile, conoscenza della sentenza e decorrenza del termine breve per impugnare*; in *Giust. civ.* 1994, I, 2319, con nota di L. Tamburelli, *Osservazioni sulla rinnovazione di impugnazione inammissibile nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata non sia stata notificata*; Cass. 23 gennaio 1998, n. 643, in *Foro it.* 1998, I, 2942, con nota di N. Rascio, *Sentenza non notificata e appello sottoscritto da*

ulteriore (e, come si vedrà, discutibile) sforzo esegetico e, replicando alle censure mosse nell'ordinanza di rimessione⁽³⁾, sostengono l'indirizzo consolidato soffermandosi inizialmente sul fondamento normativo del c.d. principio di consumazione dell'impugnazione di cui agli artt. 358 e 387 c.p.c.⁽⁴⁾.

In particolare, la sentenza chiarisce che la consunzione del potere di impugnazione derivante dalla declaratoria di inammissibilità/improcedibilità consentirebbe la celere definizione della lite e favorirebbe la certezza dei rapporti giuridici⁽⁵⁾, mirando al consolidamento del provvedimento

procuratore «extra districtum»: sul termine di riproposizione dell'impugnazione viziata; Cass., 30 agosto 2004, n. 17411, in *Giust. civ. Mass.* 2004, 7-8; Cass. 18 gennaio 2006, n. 835, in *Giust. civ.* 2007, 6, I, 1513, con nota di R. Triola, *Osservazioni in tema di termini per la riproposizione di impugnazione inammissibile*; Cass. 22 maggio 2006, n. 11994, in *Giust. civ. Mass.* 2006, 5; Cass. 18 gennaio 2008, n. 996, in *Corriere giur.* 2009, 81 ss., con nota di A. Crea, *Appello principale e appello incidentale: modalità e termini di proposizione, inammissibilità e improcedibilità*; Cass. 19 aprile 2010, n. 9265, in *Giust. civ. Mass.* 2010, 4, 562; Cass. 23 maggio 2011, n. 11308, in *Foro it.* 2012, 1, I, 196, con nota di S. Caporusso, *Sui mobili confini del c.d. principio di consumazione dell'impugnazione in Cassazione*; Cass. 11 luglio 2012, n. 11762, in *Giust. civ. Mass.* 2012, 7-8, 904; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21718, in *Foro it.* 2013, 6, I, 1987, con nota di S. Caporusso, *Sull'esercizio del potere d'impugnazione secondo il canone della Cassazione*; Cass. 22 gennaio 2014, n. 1222, in *Guida dir.* 2014, 20, 57; Cass. 23 aprile 2015, n. 8299, in *Giust. civ. Mass.* 2015; Cass. 7 maggio 2015, n. 9258, in *Giust. civ. Mass.* 2015; Cass., sez. un., 5 agosto 2016, n. 16598, in *Dir. e giustizia* 2016, 22 agosto.

⁽³⁾ Secondo la quale la notifica della sentenza non potrebbe avere equipollenti ai fini del decorso del termine breve e sarebbe irrilevante la sua conoscenza acquisita *aliunde*. Inoltre, l'ordinanza aggiunge che l'opposta tesi non arrecherebbe neppure alcun pregiudizio alla celere definizione del procedimento, stante la recente riduzione, da un anno a sei mesi, del termine lungo per impugnare.

⁽⁴⁾ Il principio *de quo* rinviene le sue origini negli artt. 489 e 528 c.p.c. 1865, relativi rispettivamente all'istituto del rigetto d'appello senza esame e alle ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione. Per un'analisi di queste disposizioni cfr., con riferimento all'art. 489 c.p.c., L. Mattirotto, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, 5^a ed., Torino 1904, vol. IV, 534 ss.; L. Mortara, *Commento del codice e delle leggi di procedura civile*, 3^{arev.}, Milano 1909, 436 ss.; Id., *Manuale della procedura civile*, rist., 9^a ed., Torino 1929, vol. II, 107 ss.; F. Carnelutti, *Sistema di diritto processuale civile*, Roma 1936, vol. II, 581; vol. III, 110 e 497; G. Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, rist., 3^a ed., Napoli 1965, 995 ss.; per l'art. 528 c.p.c., v. E. Caberlotto, voce *Cassazione e Corte di Cassazione*, in *Dig. it.*, vol. VII, Torino 1887/1896, 210; L. Mattirotto, *op. cit.*, 1050; F. S. Gargiulo, voce *Cassazione*, in *Enc. giur.*, vol. III, Milano 1905, 267. Per una ricostruzione dei problemi applicativi che ne derivavano cfr. E. Ruggeri, *Il principio di consumazione dell'impugnazione: origini e applicazione*, in questa *Rivista* 2008, 1011 ss. e S. Caporusso, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di L. P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella, Torino 2012, vol. IV, *sub.* art. 358 c.p.c., 521 ss.

⁽⁵⁾ La *ratio* del principio, nonché la terminologia utilizzata, si deve al pensiero di F. Carnelutti, *Istituzioni di diritto processuale civile italiano*, 5^a ed., Roma 1956, vol. II, 152 ss. Si veda tuttavia anche la prima edizione, *Istituzioni di diritto processuale civile italiano*, Roma 1942, vol. II, 491 ss. Questa tesi, seppur con talune varianti, è stata seguita dalla dottrina

impugnato⁽⁶⁾. Invero, leggendoli in positivo, gli artt. 358 e 387 c.p.c. disciplinano le conseguenze della (sola) dichiarazione di inammissibilità e improcedibilità dell'appello e del ricorso per cassazione⁽⁷⁾: l'impugnazione non è più proponibile, anche se non è ancora decorso il termine per impugnare, e di conseguenza il provvedimento censurato passa in giudicato⁽⁸⁾.

Tuttavia, pare comunque opportuno evidenziare che la prassi di impugnare in prossimità della scadenza del termine rende difficilmente proponibile l'impugnazione viziata prima della relativa declaratoria, con l'attività sanante che all'atto pratico avverrà in pochi e isolati casi⁽⁹⁾. A ciò

maggioritaria. Cfr. V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, 3^a ed., Napoli 1956, vol. II, 489, il quale tuttavia si sofferma sul principio del *ne bis in idem iudicètur* applicato al provvedimento del giudice; S. Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, 2^a ed., vol. II, 2, Milano 1962, 171; G. Fabbrini, *L'opposizione ordinaria del terzo nel sistema dei mezzi d'impugnazione*, Milano 1968, 282, spec. nota 27; R. Provinciali, *Sistema delle impugnazioni civili secondo la nuova legislazione. Parte generale*, Padova 1943, 152; Id., *Delle impugnazioni in generale*, Napoli 1962, 91 s.; F. Amato, *Rinuncia al ricorso per cassazione inammissibile o improcedibile e riproponibilità del ricorso*, in questa *Rivista* 1970, 519 ss.; A. Cerino Canova, *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova 1973, 291 secondo cui, tuttavia, inammissibilità, improcedibilità ed estinzione (anche l'art. 338 c.p.c. costituisce infatti espressione del medesimo principio) rappresenterebbero dei requisiti insiti nella manifestazione di volontà da parte dell'impugnante.

⁽⁶⁾ In tal senso si esprime R. Provinciali, *op. ult. cit.*, 92.

⁽⁷⁾ Così G. Fabbrini, *op. cit.*, 270. Il principio si applica in relazione ad impugnazioni della stessa specie. Cfr., *ex multis*, Cass. 17 maggio 2013, n. 12113, in *Giust. civ. Mass.* 2013; Cass. 5 giugno 2007, n. 13062, in *Giust. civ. Mass.* 2007, 7-8; Cass., sez. un., 15 novembre 2002, n. 16162, in *Giust. civ. Mass.* 2002, 1995.

⁽⁸⁾ In giurisprudenza, per l'opinione secondo cui l'impugnazione ben potrebbe essere riproposta prima della declaratoria del vizio, cfr. *supra* nota 2 e Cass. 4 febbraio 2016, n. 2165, in *Guida dir.* 2016, 16, 87; Cass. 3 settembre 2014, n. 18604, in *Giust. civ. Mass.* 2014; Cass. 7 ottobre 2013, n. 23585, in *Dir. e giustizia* 2013, 18 ottobre; Cass. 18 luglio 2011, n. 15721, in *Giust. civ. Mass.* 2011, 9, 1211. In dottrina, cfr. F. Carnelutti, *op. loc. ult. cit.*; M. T. Zanzucchi, *Diritto processuale civile*, 5^a ed. agg. a cura dell'Avv. Vocino, Milano 1962, vol. II, 215; V. Andrioli, *op. cit.*, 489; E. Fazzalari, *Il processo ordinario di cognizione*, Torino 1990, vol. II, 106; G. Monteleone, *Manuale di diritto processuale civile*, 6^a ed., Padova 2012, vol. I, 669; G. Balena, *Istituzioni di diritto processuale civile*, 4^a ed., Bari 2015, vol. II, 353; C. Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile. Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Torino 2015, vol. II, 451; Id., *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, 3^a ed., Padova 2012, 80 s.; F. P. Luiso, *Diritto processuale civile*, Milano 2015, vol. II, 364 ss.; C. Mandrioli, A. Carratta, *Diritto processuale civile*, 24^a ed., Milano 2015, Vol. II, 470, spec. nota 93. C'è anche chi ha sostenuto che la possibilità di riproporre l'impugnazione viziata prima della relativa declaratoria dipenda dal singolo caso di specie (v. M. De Cristofaro, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di C. Consolo e F. P. Luiso, 3^a ed. dir. da C. Consolo, Milano 2007, *sub.* art. 358, 2805 ss.) e chi ha escluso tale riproponibilità (cfr. R. Vaccarella, *Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione*, Napoli 1975, 213 ss.).

⁽⁹⁾ Così C. Consolo, *op. loc. ult. cit.*

si aggiunga che tale declaratoria giudiziale interviene di regola ben oltre il termine lungo *ex art.* 327 c.p.c., con conseguente affievolimento delle ipotesi di consumazione del potere d'impugnazione. Da qui il rilievo che il principio in esame costituisce in realtà una costruzione puramente teorica⁽¹⁰⁾ e priva di risvolti applicativi, la cui genesi sanzionatoria, fortemente discussa⁽¹¹⁾, sembrerebbe destinata a rimanere del tutto inoperante.

3. – Preliminarmente le Sezioni Unite passano in rassegna le censure mosse dalla dottrina⁽¹²⁾ e da una parte minoritaria della giurisprudenza⁽¹³⁾, entrambe ferme nel contrastare gli assunti sui quali poggiava l'equipollenza tra notifica della sentenza e notifica del gravame ai fini della decorrenza del termine breve⁽¹⁴⁾.

Come anticipato, vi era infatti il convincimento che tale (equipollenza e, quindi,) decorrenza derivasse dalla conoscenza della decisione impugnata, e che se ciò si verificava nell'ipotesi di notifica della sentenza *ex artt.* 285 e 170 c.p.c., allora la stessa contezza si sarebbe avuta anche con la notifica del gravame⁽¹⁵⁾. A tale argomento si era replicato affermando che

⁽¹⁰⁾ In tal senso, G. Monteleone, *op. cit.*, 669 e S. Caporusso, *La consumazione del potere d'impugnazione*, Napoli 2011, *passim*.

⁽¹¹⁾ Già *illo tempore* si criticava la scelta di sanzionare così duramente impugnazioni affette da un vizio di forma laddove il termine per impugnare non fosse ancora completamente spirato. Sul punto, v. E. Ruggeri, *op. cit.*, 1015 ss.

⁽¹²⁾ Oltre ai riferimenti contenuti in nota 2, cfr. T. Carnacini, *Decorrenza dei termini della notificazione di un gravame non coltivato?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1956, 1027 ss.; F. Amato, *Termine breve di impugnazione e bilateralità della notificazione della sentenza nel processo con due solo parti*, in questa *Rivista* 1985, 374 ss.; G. Impagnatiello, *Ancora sulla decorrenza del termine breve per impugnare (e sull'art. 326, 2° comma, c.p.c.)*, in *Foro it.* 2006, I, 240 ss.; Roberto Vaccarella, *La notifica della sentenza e dell'atto di impugnazione e i loro effetti ai fini della decorrenza del termine breve*, in questa *Rivista* 2011, 1011 ss.; V. Mastrangelo, «Dies a quo» del termine breve e possibili attività equipollenti, in *Foro it.* 2013, I, 3312; Id., *Orientamenti sul «dies a quo» del termine breve per l'impugnazione*, in *Foro it.* 2015, I, 1014 ss.; I. M. Ruggeri, *Una «questione di massima»: termine per la riproposizione dell'impugnazione inammissibile e/o improcedibile*, in *Riv. giur. trib.* 2015, 658 ss.; A. Stilo, *Appello inammissibile o improcedibile e decorrenza del termine «breve» per la proposizione di una nuova impugnazione: a proposito di Cass., sez. un., 13 giugno 2016, n. 12085*, in *GiustiziaCivile.com* 2016.

⁽¹³⁾ Per quest'indirizzo minoritario cfr., *ex multis*, Cass. 19 marzo 1979, n. 1603, in *Giur. it. Rep.* 1979, 41; Cass. 19 marzo 1981, n. 1620, in *Giust. civ.* 1981, II, 2030; Cass. 17 giugno 1997, n. 5421, in *Giust. civ. Mass.* 1997, 1002.

⁽¹⁴⁾ Sull'opinione per cui ai fini del decorso del termine breve la notifica della sentenza non ammette equipollenti v., in generale, G. Chiovenda, *Sulla pubblicazione e notificazione delle sentenze civili*, in *Saggi di diritto processuale civile*, rist., Milano 1993, vol. II, 283; S. Pugliatti, voce *Conoscenza*, in *Enc. dir.*, vol. IX, Milano 1961, 130; C. Punzi, *La notificazione degli atti nel processo civile*, Milano 1959, 78 ss.

⁽¹⁵⁾ A tale esito si perveniva in base alla c.d. efficacia bilaterale della notifica della

in realtà il fondamento del termine breve era costituito dall'interesse della parte ad anticipare il passaggio in giudicato della decisione impugnata⁽¹⁶⁾ e che comunque la sua decorrenza presupponeva il compimento di una precisa attività formale e acceleratoria prescritta dalla legge⁽¹⁷⁾, non rilevando la conoscenza acquisita *aliunde* della sentenza impugnata⁽¹⁸⁾.

Un altro argomento invocato dalla giurisprudenza a sostegno della propria tesi era l'art. 326, comma 2°, c.p.c., al quale la dottrina replicava affermando che la norma, oltre a riferirsi soltanto al processo con pluralità di parti in cause scindibili⁽¹⁹⁾, rinvenisse la sua *ratio* nell'esigenza di atte-

sentenza: la decorrenza del termine breve valeva sia per il notificato che per il notificante, il quale avrebbe certamente potuto valutare se sottoporre o meno a censura la decisione impugnata e, pertanto, ne avrebbe avuto la piena conoscenza. Si tratta di un assunto pacifico in giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Cass., sez. un., 19 novembre 2007, n. 23829, in *Giust. civ. Mass.* 2007, 11; Cass. 15 aprile 1994, n. 3555, in *Giur. it.* 1995, 1) ma non in dottrina: si veda il dibattito fra A. Cerino Canova, *Sulla soggezione del notificante al termine breve di gravame*, in questa *Rivista* 1982, 624 ss. (secondo cui la notifica produrrebbe effetti solo sul destinatario) e F. Amato, *op. ult. cit.*, 330 ss. (per il quale l'effetto sarebbe comunque bilaterale).

⁽¹⁶⁾ Così E. Redenti, *Diritto Processuale Civile*, rist., 2^a ed., Milano 1957, vol. II, 323; F. Amato, *op. ult. cit.*, 361 ss.; R. Triola, *op. cit.*, 1514 ss. Tale interesse, peraltro, non sarebbe perseguibile con la notifica di un atto di impugnazione, diretto a caducare la decisione impugnata.

⁽¹⁷⁾ La notifica della sentenza e la sua pubblicazione, per la presunzione di conoscenza del provvedimento impugnato che forniscono, sono le due uniche modalità formali previste dalla legge cui ancorare la decorrenza dei termini di gravame. Cfr. F. Amato, *op. ult. cit.*, 337 ss. e G. Impagnatiello, *Proposizione di impugnazione inammissibile, conoscenza della sentenza e decorrenza del termine breve per impugnare*, cit., 439 ss. Quest'ultimo a. perviene a tale conclusione anche *a contrario ex art.* 327, comma 2°, c.p.c. sull'impugnazione del contumace e, diversamente da quanto sostenuto in giurisprudenza, esclude che la notifica del gravame possa costituire la prova della conoscenza legale del provvedimento impugnato.

⁽¹⁸⁾ La giurisprudenza se, da un lato, attribuiva rilievo alla conoscenza della decisione ai fini della decorrenza del termine breve nell'ipotesi di notifica del gravame, dall'altro, in alcune fattispecie, negava tale eventualità. È il caso, richiamato, della notifica della sentenza in forma esecutiva alla controparte anziché al procuratore costituito (Cass., sez. un., 13 giugno 2011, n. 12898, in *Guida dir.* 2011, 32, 60) o, ad esempio, della proposizione dell'istanza di correzione (cfr. Cass. 18 giugno 2002, n. 8858, in *Giust. civ. Mass.* 2002, 1043) e della comunicazione a mezzo pec del testo integrale della sentenza (Cass. 5 novembre 2014, n. 23526, in *Guida dir.* 2015, 9, 58). Per una disamina di queste ipotesi cfr. N. Rascio, *op. cit.*, 2946 ss. Inoltre, come è stato autorevolmente sostenuto (v. G. Impagnatiello, *op. loc. ult. cit.*), la conoscenza della sentenza non manca neppure in chi cura l'iscrizione di ipoteca giudiziale o la trascrizione della sentenza stessa, senza però che da ciò derivi la decorrenza del termine breve.

⁽¹⁹⁾ La disposizione tutela l'unitarietà del giudizio di gravame e persegue il fine di ridurre le *litis denuntiatio ex art.* 332 c.p.c., ma già T. Carnacini, *op. ult. cit.*, 1034 ss., commentando l'antesignana Cass. 6 ottobre 1952, n. 2933, in *Giur. it.* 1953, I, 1, 938 s., evidenziava che la norma mirava a realizzare il cumulo delle eventuali impugnative nelle sole cause scindibili e quindi, in «una materia di così scarsa sensibilità all'interpretazione analo-

nuare le conseguenze dell'acquiescenza *ex art.* 329, comma 2°, c.p.c. e di consentire pertanto all'impugnante in cause scindibili di usufruire del termine breve per evitare (*i.e.*: posticipare) suddetta preclusione⁽²⁰⁾.

Anche la lettura sistematica dell'art. 333 c.p.c. avrebbe fatto propendere per l'equipollenza: in caso contrario il notificante avrebbe avuto un indebito vantaggio sul notificato, costretto ad impugnare in via incidentale nei termini *ex artt.* 343 e 371 c.p.c.⁽²¹⁾. La dottrina contestava tale assunto, affermando che la disparità di trattamento sarebbe stata solo ipotetica⁽²²⁾ e che non vi sarebbe l'onere di impugnare in via incidentale allorché il gravame principale sia inammissibile⁽²³⁾.

La censura dottrinale, infine, ha riguardato anche la natura analogica dell'interpretazione dell'art. 326, comma 1°, c.p.c., stante la natura eccezionale delle norme in tema di decadenza e la conseguente impossibilità di ricorrere all'analogia⁽²⁴⁾.

4. – Nonostante le critiche, la pronunzia in esame conferma l'orientamento tradizionale, soffermandosi, come riferito, sulla volontà di accelerare la fine del processo che sarebbe insita nell'impugnazione.

Principiando da due presupposti (il primo, relativo al fondamento del termine breve, da rinvenirsi nella volontà di stimolare l'impugnazione per accelerare la formazione del giudicato; l'altro, concernente la *ratio* del

gica ed estensiva com'è quella dei termini», escludeva la sua applicabilità alla riproposizione del gravame viziato.

⁽²⁰⁾ Per un'analisi della genesi di tale disposizione, cfr. T. Carnacini, *Il litisconsorzio nelle fasi di gravame*, Padova 1937, *passim*, spec. 221 e, in seguito, N. Rascio, *op. cit.*, 2953 s. Peraltro, anche per evitare indebite disparità con la notifica della sentenza, la *ratio* poc'anzi esplicitata troverebbe conferma nel fatto che, nella fattispecie *ex art.* 332 c.p.c., proprio la notifica della sentenza nei confronti di una delle parti non fa decorrere, neppure per il notificante, il termine breve per impugnare nei confronti delle altre (cfr., *ex multis*, Cass. 4 febbraio 2010, n. 2557, in *Giust. civ. Mass.* 2010, 2, 158). Così sempre N. Rascio, *op. cit.*, 2953 s.

⁽²¹⁾ L'impugnante, dopo un primo gravame viziato, ben potrebbe riproporre una nuova impugnazione nel termine lungo, con disparità di trattamento rispetto a chi deve impugnare in via incidentale. Cfr., oltre alla giurisprudenza richiamata in nota 2, Cass. 23 luglio 2007, n. 16207, in *Giust. civ. Mass.* 2007, 9.

⁽²²⁾ Dipendendo dal momento in cui viene proposto il gravame principale o potendo mancare quando la *tranche* residua del termine lungo coincida o superi di poco il termine breve. Peraltro, si consideri anche che l'impugnazione incidentale non incontra più limiti oggettivi, escludendo *a priori* una maggiore gravosità di chi agisce in tal senso. Cfr. G. Impagnatiello, *op. ult. cit.*, 443 ss.

⁽²³⁾ Si pensi all'ipotesi, segnalata anche nella decisione *de qua*, dell'errore nella scelta del gravame. Cfr. sempre G. Impagnatiello, *op. loc. ult. cit.*

⁽²⁴⁾ Cfr. sempre G. Impagnatiello, *op. loc. ult. cit.*

principio di consumazione dell'impugnazione)⁽²⁵⁾, la Cassazione attenua l'aspetto della conoscenza legale della decisione⁽²⁶⁾ ed evidenzia l'irretrattabile «orbita impugnatoria» in cui entrerebbe il processo a seguito della proposizione del gravame. Sarebbe quindi la tendenza alla stabilizzazione della decisione (palesata con l'impugnazione), e non la contezza del provvedimento, a giustificare, in maniera alquanto opinabile, la decorrenza del termine breve dal primo gravame viziato. Tale conoscenza, secondo la Cassazione, sarebbe già insita in chi impugna, ma per valutare la tempestività della nuova impugnazione ciò che rileverebbe è la sola intenzione di pervenire celermente alla definizione della lite⁽²⁷⁾.

Sulla scorta di tale ragionamento, le Sezioni Unite sottolineano allora che nei casi in cui la notifica della sentenza non è idonea a far decorrere il termine sarebbe carente il senso acceleratorio tipico del gravame; precisano che la norma eccezionale di cui all'art. 326, comma 1°, c.p.c. sarebbe soggetta ad un'interpretazione estensiva⁽²⁸⁾; rilevano che l'art. 326, comma 2°, c.p.c. confermerebbe la tensione per il consolidamento della decisione⁽²⁹⁾; evidenziano, infine, che l'indirizzo sostenuto sarebbe altresì quello maggiormente conforme ai principi del giusto processo⁽³⁰⁾.

5. – Come preannunciato, la motivazione a valle della soluzione adottata desta perplessità. Non paghe della discussa equipollenza fra notifica della sentenza e notifica dell'impugnazione, le Sezioni Unite giustificano la

(25) In relazione al termine breve, a questo è soggetto anche il notificante, proprio al fine di consentire la contestuale formazione del giudicato per ambo le parti. Sulla *ratio* del principio, v. *supra* § 2, spec. note 5 e 6.

(26) Invero, tale aspetto è oggi svilito anche dal testo dell'art. 133, comma 2°, c.p.c., il quale prevede che la comunicazione della sentenza avviene con biglietto di cancelleria contenente «il testo integrale» della decisione e che tale comunicazione «non è idonea a far decorrere i termini (...) di cui all'art. 325».

(27) Probabilmente solo in tal senso potrebbe discutersi di un'equipollenza fra la notifica *ex art.* 285 c.p.c. e quella del gravame: tali attività, secondo la Cassazione, sembrerebbero entrambe preordinate ad un'accelerazione del processo.

(28) Non, quindi, analogica. Cfr. Cass. 4 dicembre 2012, n. 21718, cit.; Cass. 29 aprile 2009, n. 10053, in *Giur. it. Mass.* 2009; Cass. 19 giugno 2007, n. 14267, in *Giust. civ. Mass.* 2007, 6.

(29) La norma sarebbe un «utile e convergente riferimento interpretativo» per la tesi sostenuta.

(30) In particolare, al principio di certezza del diritto, poiché «senza forti e apprezzabili ragioni giustificative», la normativa processuale deve essere interpretata in maniera uniforme; al principio di parità delle armi, rilevandosi le sperequazioni che si creerebbero *ex art.* 333 c.p.c. nelle frequenti ipotesi di inammissibilità per motivi formali; al principio di ragionevole durata, sebbene questo fosse già stato perseguito mediante il recente dimezzamento del termine lungo.

decorrenza del termine breve dalla data di proposizione del primo gravame viziato sull'ulteriore assunto che quest'ultimo avrebbe una funzione consolidatrice della decisione e che, pertanto, avrebbe impresso al processo un irrefrenabile ed irrevocabile senso acceleratorio.

La ricostruzione offerta appare peraltro confliggere con la *ratio* stessa delle impugnazioni, quali rimedi tipici e tassativi che il legislatore ha predisposto affinché il soccombente possa far valere l'asserita invalidità o ingiustizia della decisione⁽³¹⁾. Invero, con la notifica del gravame, la parte mira a provocare una verifica sulla correttezza della sentenza nell'ambito di un nuovo (lungo e costoso) grado di giudizio. In tale contesto, rimane oggettivamente arduo intravedere una qualsivoglia funzione stabilizzatrice della decisione censurata che, per converso, viene sottoposta a riesame dinanzi ad un giudice superiore⁽³²⁾.

In particolare, l'asserito obiettivo di limitare nel tempo l'instabilità del provvedimento impugnato (e, specularmente, di accelerare la formazione del giudicato) appare difficilmente perseguibile laddove si considerino alcune conseguenze derivanti dalla proposizione del gravame: in via esemplificativa, basti pensare, da un lato, ai due effetti *ex art.* 336 c.p.c. che si producono a seguito dell'accoglimento dell'impugnazione; dall'altro, alla possibilità, per la parte soccombente disposta ad accettare la sentenza, di proporre l'impugnazione incidentale *ex artt.* 333 e 334 c.p.c.⁽³³⁾.

Se a tali rilievi si aggiungono quelli già formulati dalla dottrina circa l'irrilevanza della conoscenza legale della decisione ai fini della decorrenza del termine breve⁽³⁴⁾, pare chiaro che l'agognata funzione stabilizzatrice sia perseguita soltanto da colui che notifica (non il gravame ma) la sentenza nei modi di legge al fine di accelerarne il passaggio in giudicato.

⁽³¹⁾ Cfr. C. Consolo, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., 23.

⁽³²⁾ Invero, la motivazione addotta dalla Cassazione appare cedevole in quanto l'eventualità di una celere formazione del giudicato svanirebbe proprio con la proposizione dell'impugnazione, di regola proposta in prossimità della scadenza del termine lungo.

⁽³³⁾ Peraltro, l'orientamento in questione sarebbe svilito nei casi di proposizione del primo gravame quando manchino alla scadenza del termine lungo meno di trenta giorni (per l'appello) o di sessanta giorni (per il ricorso per cassazione): in simili fattispecie il termine breve per la riproposizione dell'impugnazione viziata neppure potrebbe decorrere per intero (cfr., *ex multis*, Cass. 2 dicembre 2005, n. 26272, in *Giust. civ. Mass.* 2005, 9), se non a costo di ammettere un teorico e indebito scavalamento del termine lungo, che, in ogni caso, allungherebbe ulteriormente il termine per impugnare.

⁽³⁴⁾ V. *supra* § 3, spec. note 16, 17 e 18.

Infine, oltre che scontrarsi col dato letterale⁽³⁵⁾, il *dictum* della Cassazione suscita perplessità anche con riguardo all'effettiva utilità degli artt. 358 e 387 c.p.c., posto che non è immaginabile una declaratoria del vizio prima che sia decorso, dalla proposizione dell'impugnazione, il termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c.⁽³⁶⁾.

In proposito, sembrerebbe che la sentenza abbia voluto recuperare l'ormai svanita funzione sanzionatoria del principio *de quo*⁽³⁷⁾: il *favor* per la formazione del giudicato viene infatti perseguito mediante una netta riduzione del termine per impugnare, ricollegando la decorrenza del termine breve, anziché all'attività della parte che notifica la sentenza *ex* art. 285 c.p.c. per limitare nel tempo il potere d'impugnativa della parte soccombente, alla proposizione di un'impugnazione inammissibile o improcedibile da parte di quest'ultima.

GIORGIO TOMBOLINI

Dottorando di ricerca nell'Università di Roma «La Sapienza»

⁽³⁵⁾ Gli artt. 358 e 387 c.p.c. si riferiscono espressamente a (ambo) i termini fissati dalla legge, senza deroghe. Cfr. L. Tamburelli, *op. cit.*, 2321.

⁽³⁶⁾ Cfr. G. Balena, *op. cit.*, 353, spec. nota 50. Da ciò deriverebbe un ulteriore svilimento del principio di consumazione dell'impugnazione, la cui ricostruzione giurisprudenziale avrebbe condotto ad una sua tacita abrogazione. Così lascia intendere S. Caporusso, in *Commentario del codice di procedura civile*, cit., 539.

⁽³⁷⁾ V. *supra* § 2, nota 11. Ma anche S. Caporusso, *op. ult. cit.*, 522 ss.